



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1621 / 2014	<b>Area</b>	Staff
-----------------------	-------------	-------------	-------

**OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG: 6065128DF2.**

### IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

- il C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, stipulato in data 14/09/2000, che, all'art. 2, prevede la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare forme di lavoro flessibile;

Visto il Titolo III "Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco" del D.Lgs. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30", che ai sensi e nei limiti di cui all'art. 86, comma 9 prevede la possibilità anche per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa, per far fronte a esigenze sostitutive ed organizzative, fa ricorso a forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

- il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha la finalità di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nelle varie Aree;

- il ricorso al lavoro temporaneo di cui al D. Lgs. 276/2003 costituirà, comunque, modalità residuale per l'Amministrazione, rispetto alle altre forme contrattuali di impiego del personale;

- l'affidamento del servizio non obbliga l'Amministrazione ad attivare il contratto, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione contingente al fine di rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

- su iniziativa del Segretario Generale, prot. 66076 del 02.10.2014, è stata compiuta con la collaborazione dei dirigenti una ricognizione dei fabbisogni di lavoro in somministrazione del comune di Bassano del Grappa, per quanto è possibile prevedere per il triennio 2015/2017;

- a fronte del previsto ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e quantificato un fabbisogno per il triennio considerato, è necessario individuare un fornitore del relativo servizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento del citato servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la durata di tre anni, mediante l'indizione di una procedura di gara, prevedendo la stipula di un contratto normativo con l'Aggiudicatario e rinviando la concreta fornitura di lavoratori a successive richieste di attivazione;

Rilevato che alla luce del disposto di cui all'art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 163/06, è stato deciso di non suddividere il contratto in lotti funzionali, non ritenendolo possibile e/o economicamente conveniente sia per l'aggravio nella gestione di più fornitori in capo agli uffici della stazione appaltante sia per i lavoratori interessati ad operare presso l'Ente che dovrebbero iscriversi e interfacciarsi con più Agenzie di somministrazione;

Dato atto che l'affidamento di tale servizio avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso;

Considerato che, attualmente, tra le convenzioni Consip non risulta nessuna convenzione attiva relativa al servizio in oggetto, come si evince dalla documentazione depositata agli atti del Servizio Affari Istituzionali;

Considerato che per il presente appalto, su indicazione del Responsabile del servizio Personale, non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D. Lgs. 81/2008 e conseguentemente non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D. Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto, pertanto, di indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato del comune di Bassano del Grappa e di approvare i seguenti allegati:

- allegato A) bando di gara;
- allegato B) disciplinare di gara comprensivo dei relativi allegati;
- allegato C) capitolato speciale d'appalto e relativo allegato;
- allegato D) schema di contratto;

Dato atto che potranno essere apposte ai documenti sopraccitati modifiche meramente formali che si rendessero necessarie e/o opportune;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il servizio oggetto dell'appalto rientra nell'allegato II B del D.Lgs. 163/06 e come tale è escluso dall'applicazione del suddetto codice, se non per alcuni aspetti quali l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), si procederà, pertanto, ad eseguire adeguate forme di pubblicità della documentazione di gara nei seguenti modi:

- pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea;
- pubblicazione degli atti di gara all'albo on line del Comune di Bassano del Grappa;
- pubblicazione degli atti di gara sul sito Internet del Comune di Bassano del Grappa;

Dato atto che è stato acquisito il seguente C.I.G: 6065128DF2;

Dato atto, altresì, che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici la somma di Euro 225,00 per provvedere al pagamento del contributo di partecipazione alle gare previsto per tutti i contratti pubblici e che, per lo stesso motivo, i soggetti concorrenti dovranno corrispondere la somma di Euro 35,00 secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità;

Dato atto che si provvederà con successivo provvedimento al relativo impegno di spesa per il pagamento del contributo di partecipazione alle gare;

Dato atto che per tale procedura di gara non si intende dare applicazione al sistema AVCPass per le seguenti motivazioni:

- é stato riscontrato anche da parte dell'ANAC stessa che il sistema AVCPASS oggettivamente non funziona in quanto far ricorso all'AVCPASS comporta: per gli operatori economici, gravosi oneri partecipativi, per non parlare, addirittura, di impossibilità di partecipare alla gara stessa (vedi l'esempio del procuratore speciale che non è ammesso ex se alla registrazione a sistema, laddove il legale rappresentante della multinazionale risieda all'estero); mentre per le stazioni appaltanti, l'impossibilità oggettiva di portare a "chiusura finale" il CIG inizialmente conseguito;
- la previsione normativa del codice – secondo cui le «stazioni appaltanti (...) verificano il possesso dei requisiti (...) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (D.Lgs. 163/2006, art. 6-bis, comma 3, primo periodo) ha carattere ordinatorio e non perentorio. Non può infatti ingenerarsi violazione di legge – e quindi illegittimità dell'aggiudicazione – se l'operatore economico aggiudicatario (o chi altro) ha di fatto il pieno possesso dei requisiti, e tuttavia le verifiche documentali sono state operate dal RUP – in ipotesi – con modalità diverse rispetto all'utilizzo del sistema AVCPASS. Si rischia altrimenti, rispetto al principio di massima concorrenzialità e pur sempre nel rispetto sostanziale della disciplina di gara stabilita dalla stazione appaltante, che la modalità materiale di verifica documentale dei requisiti tramite AVCPASS diventi il fine giuridico primario da rispettare, rispetto allo strumento materiale che doveva essere (anzitutto di semplificazione per le imprese, oltre che per le stazioni appaltanti).
- il ricorso al sistema AVCPASS obbliga RUP e dirigente-organo ad adempimenti non strettamente indispensabili per la funzione della sola acquisizione dei documenti.
- in definitiva, non è lesa il principio di scelta del giusto contraente se si prescinde dall'utilizzo dell'AVCPASS. Infatti, non solo l'aggiudicatario viene comunque verificato in toto con gli strumenti del sistema ordinario, per quanto riguarda il possesso di tutti i requisiti. Ma, finanche rispetto a quanto prevede l'art. 48 del codice, all'aggiudicatario stesso non viene imposto alcun onere documentale a pena di eventuale esclusione. È il RUP stesso che acquisirà d'ufficio tutta la documentazione di rilevanza pubblicistica, e ciò nell'ottica della piena applicazione del principio della c.d. decertificazione anche agli appalti pubblici (alla luce, ormai, di significativa giurisprudenza).

Richiamati gli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 11 del D.Lgs. n° 163/2006, che prescrivono l'adozione di apposita determinazione a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

Visto il D.lgs. n° 163/2006 "Codice dei contratti pubblici";

Richiamato il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 in data 21.07.1998 - Prot. 14644;

Visto l'art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2014-2016, del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";

**D E T E R M I N A**

1) di indire, per quanto espresso in premessa, una gara per affidare in appalto, per la durata di tre anni, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa;

2) di procedere con l'affidamento di tale servizio mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso;

3) di approvare gli allegati alla presente determina, che ne formano parte integrante e sostanziale e precisamente:

- allegato A) bando di gara;
- allegato B) disciplinare di gara comprensivo dei relativi allegati;
- allegato C) capitolato speciale d'appalto e relativo allegato;
- allegato D) schema di contratto;

4) di dare atto che potranno essere apposte ai documenti sopraccitati modifiche meramente formali che si rendessero necessarie e/o opportune;

5) di dare atto che il servizio oggetto dell'appalto rientra nell'allegato II B del D.Lgs. 163/06 e come tale è escluso dall'applicazione del suddetto codice, se non per alcuni aspetti quali l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) e di procedere, pertanto, ad eseguire adeguate forme di pubblicità della documentazione di gara nei seguenti modi:

- pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea;
- pubblicazione degli atti di gara all'albo on line del Comune di Bassano del Grappa;
- pubblicazione degli atti di gara sul sito Internet del Comune di Bassano del Grappa.

7) di dare atto che è stato acquisito il seguente C.I.G: 6065128DF2;

8) di dare atto, altresì, che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici la somma di € 225,00 per provvedere al pagamento del contributo di partecipazione alle gare previsto per tutti i contratti pubblici e che, per lo stesso motivo, il soggetto concorrente dovrà corrispondere la somma di € 35,00 secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità;

9) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'impegno di spesa per il pagamento del contributo di partecipazione alle gare.